

№ 6242/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

cut + er

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -

IRPEG IRAP IVA
RISCOSSIONE
(Motivazione
semplificata)

Dott. MAURO MOCCI - Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA - Rel. Consigliere - Ud. 08/02/2017 -
CC

Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere -

R.G.N. 11443/2015

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -

Ron 6242
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11443-2015 proposto da:

RL, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, \

;

[Handwritten signature]

- **ricorrente** -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- **controricorrente** -

9

nonchè contro

1418 / 17

EQUITALIA NORD SPA 07244730961;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 3149/64/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 13/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Rilevato che:

-La srl propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell'Agazia delle Entrate (che resiste con controricorso) e di Equitalia Nord spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Sezione staccata di Brescia n. 3149/64/2014, depositata in data 13/06/2014, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di una cartella di pagamento, notificata, a seguito di accertamento divenuto definitivo perché non opposto, per maggiori IVA, IRPEG ed IRAP dovute in relazione all'anno d'imposta 2003, - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d'appello, nell'accogliere il gravame dell'Agazia delle Entrate, previa produzione, su ordine della Commissione, da parte dell'Agazia delle Entrate appellante, "in data 25 giugno 2013", di copia della ricevuta di ritorno della raccomandata ("n. 76326953600/3"), recante comunicazione di avvenuto deposito dell'avviso di accertamento, notificato a mezzo del servizio postale, nella temporanea assenza presso la sede sociale del destinatario e di persona in grado di riceverlo, hanno sostenuto che, stante "la prova (ricevuta di ritorno) che



dell'avvenuto deposito dell'atto presupposto era stato notiziato il contribuente assente, tramite immissione nella cassetta postale del relativo avviso", tutte le formalità richieste dalla legge erano state rispettate ed il procedimento di notifica "doveva intendersi concluso o con il ritiro del plico da parte del destinatario o, come nel caso di specie, con la compiuta giacenza dell'atto notificato".

- a seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata;

Considerato che:

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.8, 2° e 3° comma, l.890/1982 e 60, comma 4°, DPR 600/1973, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto valida la notifica dell'atto, effettuata a mezzo del servizio postale, malgrado mancasse in atti la prova dell'avvenuta ricezione da parte della destinataria della comunicazione di avvenuto deposito, effettuata con raccomandata n. "763263953600/3", spedita il 6/08/2008, non essendo stato possibile notificare l'atto, in assenza del destinatario o di altre persone addette al ritiro; la resistente Agenzia, appellante, non avrebbe *"mai prodotto tale avviso di ricevimento della CAD"*, avendo prodotto soltanto l'avviso di ricevimento del plico che conteneva l'avviso di accertamento, spedito il 5/08/2008.

2. La censura è infondata.

La ricorrente lamenta che non sarebbe stata fornita agli atti del giudizio la prova della ricezione della C.A.D. , comunicazione di avvenuto deposito, (spedita, il 6/08/2008, con raccomandata n. "763263953600/3"), con la quale la contribuente-



destinataria era stata avvertita del deposito, presso l'Ufficio postale, del plico contenente l'avviso di accertamento (spedito, il 5/08/2008, con raccomandata n. "76186566076/8").

Ora, i giudici dell'appello hanno affermato che la notifica si fosse perfezionata in capo alla società, in quanto tutte le attività richieste nel processo notificatorio erano state espletate.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass.n.26088 del 30/12/2015; Cass.4043/2017), la notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale. In base alla disposizione introdotta, nel testo della norma, dall'art. 2 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, *"la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore"*.

Ed invero, ai sensi dell'invocato art.8 legge n.890/1992, per la ritualità della notificazione, è richiesta solo la prova della spedizione della raccomandata contenente la cosiddetta CAD (comunicazione avvenuto deposito) nella specie, risultante, per come incontestato dagli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio.

La sentenza della C.T.R. è dunque conforme ai principi di diritto ripetutamente affermati da questo giudice di legittimità.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nel rapporto con l'Agenzia delle Entrate; non v'è luogo alla liquidazione delle spese processuali nei



rapporto Equitalia Nord, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.

PQM

Respinge il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese dei giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso, in Roma, l'8/02/2017.



Il Presidente
Dott. Marcello Iacobellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 10 MAR. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

